N.B.: Il testo contiene già le modifiche apportate agli allegati della presente direttiva dalle successive 81/854/CEE, 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CE, 97/49/CE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee io materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi nato realmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali cd in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche dell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerato che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro arca di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempre che vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una

procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze teologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat e per garantire. la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cuti ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori ditali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia c la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie io questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicate a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artico!i 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidete quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad usa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati mebri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza dl termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,. regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informammo immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato I

1. Gavia stellata	Strolaga minore
2. Gavia arctica	Strolaga mezzana
3. Gavia immer	Strolaga maggiore
4. Podiceps auritus	Svasso cornuto
5. Pterodroma madeira	Berta di Madera
6. Pterodroma feae	Berta del Capo Verde
7. Bulweria bulwerii	Berta di Bulwer
8. Calonectris diomedea	Berta maggiore
9. Puffinus puffinus mauretanicus	Berta minore (sottospecie delle Baleari)
10. Puffinus assimilis	Berta minore fosca
11. Pelagodroma marina	Uccello delle tempeste fregata
12. Hydrobates pelagicus	Uccello delle tempeste
13. Oceanodroma leucorhoa	Uccello delle tempeste codaforcuta
14. Oceanodroma castro	Uccello delle tempeste di Castro
15. Phalacrocorax aristotelis desmarestii	Marangone dal ciuffo (sotto-specie del Mediterraneo)
16. Phalacrocorax pygmeus	Marangone minore
17. Pelecanus onocrotalus	Pellicano

18. Pelecanus crispus	Pellicano riccio
19. Botaurus stellaris	Tarabuso
20. Ixobrychus minutus	Tarabusino
21. Nycticorax nycticorax	Nitticora
22. Ardeola ralloides	Sgarza ciuffetto
23. Egretta garzetta	Garzetta
24. Egretta alba	Airone bianco maggiore
25. Ardea purpurea	Airone rosso
26. Ciconia nigra	Cicogna nera
27. Ciconia ciconia	Cicogna bianca
28. Plegadis falcinellus	Mignattaio
29. Platalea leucorodia	Spatola
30. Phoenicopterus ruber	Fenicottero
31. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)	Cigno minore
32. Cygnus cygnus	Cigno selvatico
33. Anser albifrons flavirostris	Oca lombardella (sottospecie della Groenlandia)
34. Anser erythropus	Oca lombardella minore
35. Branta leucopsis	Oca facciabianca
36. Branta ruficollis	Oca collorosso
37. Tadorna ferruginea	Casarca
38. Marmaronetta angustirostris	Anatra marmorizzata
39. Aythya yroca	Moretta tabaccata
40. Mergus albellus	Pesciaiola
41. Oxyura leucocephala	Gobbo rugginoso
42. Pernis apivorus	Falco pecchiaiolo
43. Elanus caeruleus	Nibbio bianco
44. Milvus migrans	Nibbio bruno
45. Milvus milvus	Nibbio reale
46. Haliaeetus albicilla	Aquila di mare
47. Gypaetus barbatus	Avvoltoio degli agnelli
48. Neophron percnopterus	Capovaccaio
49. Gyps fulvus	Grifone
50. Aegypius monachus	Avvoltoio
51. Circaetus gallicus	Biancone
52. Circus aeruginosus	Falco di palude
53. Circus cyaneus	Albanella reale
54. Circus macrourus	Albanella pallida
55. Circus pygargus	Albanella minore
56. Accipiter gentilis arrigonii	Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna)
57. Accipiter nisus granti	Sparviere (sottospecie delleCanarie e di Madera)
58. Accipiter brevipes	Sparviere levantino

59. Buteo rufinus	Poiana codabianca
60. Aquila pomarina	Aquila anatraia minore
61. Aquila clanga	Aquila anatraia maggiore
62. Aquila heliaca	Aquila imperiale
63. Aquila adalberti	Aquila imperiale iberica
64. Aquila chrysaetos	Aquila reale
65. Hieraaetus pennatus	Aquila minore
66. Hieraaetus fasciatus	Aquila del Bonelli
67. Pandion haliaetus	Falco pescatore
68. Falco naumanni	Grillaio
69. Falco columbarius	Smeriglio
70. Falco eleonorae	Falco della regina
71. Falco biarmicus	Lanario
72. Falco rusticolus	Girfalco d'Islanda
73. Falco peregrinus	Pellegrino
74. Bonasa bonasia	Francolino di monte
75. Lagopus mutus pyrenaicus	Pernice bianca (sottospecie di Pirenei)
76. Lagopus mutus helveticus	Pernice bianca (sottospecie delle Alpi)
77. Tetrao tetrix tetrix	Fagiano di monte (popolazioni continentali)
78. Tetrao urogallus	Gallo cedrone
79. Alectoris graeca saxatilis	Coturnice (sottospecie delle Alpi)
80. Alectoris graeca whitakeri	Coturnice (sottospecie di Sicilia)
81. Alectoris barbara	Pernice sarda
82. Perdix perdix italica	Starna (sottospecie d'Italia)
83. Perdix perdix hispaniensis	Starna (sottospecie iberica)
84. Porzana porzana	Voltolino
85. Porzana parva	Schiribilla
86. Porzana pusilla	Schiribilla grigiata
87. Crex crex	Re di quaglie
88. Porphyrio porphyrio	Pollo sultano
89. Fulica cristata	Folaga cornuta
90. Turnix sylvatica	Quaglia tridattila
91. Grus grus	Gru
92. Tetrax tetrax	Gallina prataiola
93. Chlamydotis undulata	Ubara
94. Otis tarda	Otarda
95. Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia
96. Recurvirostra avosetta	Avocetta
97. Burhinus oedicnemus	Occhione
98. Cursorius cursor	Corrione biondo
99. Glareola pratincola	Pernice di mare
100. Charadrius morinellus (Eudromias	Piviere tortolino

morinellus)	
101. Pluvialis apricaria	Piviere dorato
102. Hoplopterus spinosus	Pavoncella armata
103. Philomachus pugnax	Combattente
104. Gallinago media	Croccolone
105. Limosa lapponica	Pittima minore
106. Numenius tenuirostris	Chiurlottello
107. Tringa glareola	Piro piro boschereccio
108. Xenus cinereus	Piro-piro Terek
109. Phalaropus lobatus	Falaropo becco sottile
110. Larus melanocephalus	Gabbiano corallino
111. Larus genei	Gabbiano roseo
112. Larus audouinii	Gabbiano corso
113. Gelochelidon nilotica	Rondine di mare zampenere
114. Sterna caspia	Rondine di mare maggiore
115. Sterna sandvicensis	Beccapesci
116. Sterna dougallii	Sterna del Dougall
117. Sterna hirundo	Sterna comune
118. Sterna paradisaea	Sterna codalunga
119. Sterna albifrons	Fraticello
120. Chlidonias hybridus	Mignattino piombato
121. Chlidonias niger	Mignattino
122. Uria aalge ibericus	Uria (sottospecie iberica)
123. Pterocles orientalis	Ganga
124. Pterocles alchata	Grandule
125. Columba palumbus azorica	Colombaccio (sottospecie delle Azzorre)
126. Columba trocaz	Colomba di Madeira
127. Columba bollii	Colomba di Bolle
128. Columba junoniae	Colomba di Giunone
129. Bubo bubo	Gufo reale
130. Nyctea scandiaca	Gufo delle nevi
131. Surnia ulula	Ulula
132. Glaucidium passerinum	Civetta nana
133. Strix nebulosa	Allocco di Lapponia
134. Strix uralensis	Allocco delgi Urali
135. Asio flammeus	Gufo di palude
136. Aegolius funereus	Civetta capogrosso
137. Caprimulgus europaeus	Succiacapre
138. Apus caffer	Rondone cafro
139. Alcedo atthis	Martin pescatore
140. Coracias garrulus	Ghiandaia marina
141. Picus canus	Picchio cenerino

142. Dryocopus martius	Picchio nero
143. Dendrocopos major canariensis	Picchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife)
144. Dendrocopos major thanneri	Picchio rosso maggiore (sotto-specie dell'isola Grande Canaria)
145. Dendrocopos syriacus	Picchio siriaco
146. Dendrocopos medius	Picchio rosso mezzano
147. Dendrocopos leucotos	Picchio dorsobianco
148. Picoides tridactylus	Picchio tridattilo
149. Chersophilus duponti	Allodola del Dupont
150. Melanocorypha calandra	Calandra
151. Calandrella brachydactyla	Calandrella
152. Galerida theklae	Capellaccia spagnola
153. Lullula arborea	Tottavilla
154. Anthus campestris	Calandro
155. Troglodytes troglodytes fridariensis	Scricciolo (sottospecie delle Isole Fair Isle)
156. Luscinia svecica	Pettazzurro
157. Saxicola dacotiae	Saltimpalo delle Canarie
158. Oenanthe leucura	Monachella nera
159. Acrocephalus melanopogon	Forapaglie castagnolo
160. Acrocephalus paludicola	Pagliarolo
161. Hippolais olivetorum	Canapino levantino
162. Sylvia sarda	Magnanina sarda
163. Sylvia undata	Magnanina
164. Sylvia rueppelli	Silvia del Rüppell
165. Sylvia nisoria	Bigia padovana
166. Ficedula parva	Pigliamosche pettirosso
167. Ficedula semitorquata	Balia semitorquata
168. Ficedula albicollis	Balia dal collare
169. Sitta krueperi	Picchio muratore del Krüper
170. Sitta whiteheadi	Picchio muratore corso
171. Lanius collurio	Averla piccola
172. Lanius minor	Averla cenerina
173. Pyrrhocorax pyrrhocorax	Gracchio corallino
174. Fringilla coelebs ombriosa	Fringuello (sottospecie di Hierro)
175. Fringilla teydea	Fringuello di Teide
176. Loxia scotica	Crociere scozzese
177. Bucanetes githagineus	Trombettiere
178. Pyrrhula murina	Ciuffolotto delle Azzorre
179. Emberiza cineracea	Zigolo cinereo
180. Emberiza hortulana	Ortolano
181. Emberiza caesia	Ortolano grigio

Allegato II/1

ANSERIFORMES	
1. Anser fabalis	Oca granaiola
2. Anser anser	Oca selvatica
3. Branta canadensis	Oca del Canada
4. Anas penelope	Fischione
5. Anas strepera	Canapiglia
6. Anas crecca	Alzavola
7. Anas platyrhynchus	Germano reale
8. Anas acuta	Codone
9. Anas querquedula	Marzaiola
10. Anas clypeata	Mestolone
11. Aythya ferina	Moriglione
12. Aythya fuligula	Moretta
GALLIFORMES	
13. Lagopus lagopus scoticus et hibernicus	Pernice bianca di Scozia
14. Lagopus mutus	Pernice bianca
15. Alectoris graeca	Coturnice
16. Alectoris rufa	Pernice rossa
17. Perdix perdix	Starna
18. Phasianus colchicus	Fagiano
GRUIFORMES	
19. Fulica atra	Folaga
CHARADRIIFORMES	
20. Lymnocryptes minimus	Frullino
21. Gallinago gallinago	Beccaccino
22. Scolapax rusticola	Beccaccia
COLUMBIFORMES	
23. Columba livia	Piccione selvatico
24. Columba palumbus	Colombaccio

Allegato II/2
(riportiamo solo le 15 specie su 48 che per le quali l'Italia può autorizzare la caccia conformemente all'articolo 7 paragrafo 3)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)	Fagiano di monte
40. Tetrao urogallus	Gallo cedrone
41. Alectoris barbara	Pernice di Sardegna
42. Coturnix coturnix	Quaglia
44. Rallus aquaricus	Porciglione

45. Gallinula chloropus	Gallinella d'acqua
47. Pluvialis apricaria	Piviere dorato
49. Vanellus vanellus	Pavoncella
51. Philomachus pugnax	Combattente
52. Limosa limosa	Pittima reale
53. Limosa lapponica	Pittima minore
55. Numenius arquata	Chiurlo
57. Tringa totanus	Pettegola
66. Streptopelia turtur	Tortora
67. Alauda arvensis	Lodola
68. Turdus merula	Merlo
69. Turdus pilaris	Cesena
70. Turdus philomelos	Tordo
71. Turdus iliacus	Tordo sassello

Allegato III/1

1. Anas platyrhynchus	Germano reale
2. Lagopus lagopus scoticus et hibernicus	Pernice bianca di Scozia
3. Alectoris rufa	Pernice rossa
4. Alectoris barbara	Pernice di Sardegna
5. Perdix perdix	Starna
6. Phasianus colchicus	Fagiano
7. Columba palumbus	Colombaccio

Allegato III/2

8. Anser albifrons albifrons	Oca lombardella (razza continentale)
9. Anser anser	Oca selvatica
10. Anas penelope	Fischione
11. Anas crecca	Alzavola
12. Anas acuta	Codone
13. Anas clypeata	Mestolone
14. Aythya ferina	Moriglione
15. Aythya fuligula	Moretta
16. Aythya marila	Moretta grigia
17. Somateria mollissima	Edredone
18. Melanitta nigra	Orchetto marino
19. Lagopus mutus	Pernice bianca
20. Tetrao tetrix britannicus (Lyrurus tetrix)	Fagiano di monte (popolazione britannica)

21. Tetrao urogallus	Gallo cedrone
22. Fulica atra	Folaga
23. Pluvialis apricaria	Piviere dorato
24. Lymnocryptes minimus	Frullino
25. Gallinago gallinago	Beccaccino
26. Scolapax rusticola	Beccaccia

Allegato III/3

Integrato nell'allegato III/2 dalla 244/91/CEE

Allegato IV

a) - Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
- Esplosivi.
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

b) - Aerei, autoveicoli.

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

Allegato V

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.

g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.